REGOLAMENTO (CEE) N. 1701/81 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1981

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, l'arack ed il tafia, della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea (1981/1982)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 136,

vista la decisione 80/1186/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea [1], in particolare l'allegato IX,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'allegato IX della decisione 80/1186/CEE prevede che il rum, l'arack e il tafia siano ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali nei limiti di un contingente tariffario comunitario; che il volume contingentale annuo deve essere fissato in base ad un quantitativo annuo di base, calcolato in ettolitri di alcole puro, pari al volume delle importazioni effettuate durante il migliore degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici e che a tale quantitativo viene applicato un tasso d'incremento del 18 %; che tale tasso può essere modificato secondo determinati criteri; che il periodo contingentale è compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo; che è opportuno aprire per il periodo dal 1° luglio 1981 al 30 giugno 1982 questo contingente tariffario comunitario;

considerando che risulta dalle statistiche comunitarie degli anni 1978-1980 che le maggiori importazioni comunitarie dei prodotti in questione originari dei paesi e territori sopracitati sono state effettuate nel 1978 per una quantità pari a 70 349 ettolitri di alcole puro; che sulla base del consumo e della produzione in seno alla Comunità e dell'evoluzione degli scambi in seno alla Comunità e fra la medesima, i paesi e territori e gli Stati ACP, il tasso di incremento per il periodo contingentale considerato può essere fissato al 18 %; che pertanto il volume del contingente tariffario comunitario per il periodo 1° luglio 1981 — 30 giugno 1982 deve essere fissato a 83 011 ettolitri di alcole puro;

considerando che, dato il carattere particolare dei prodotti di cui trattasi e data la loro sensibilità sui mercati della Comunità, è opportuno prevedere in via eccezionale un sistema d'utilizzazione basato su un'unica ripartizione fra Stati membri;

considerando che, tenuto conto della reale evoluzione dei mercati dei prodotti di cui trattasi, del fabbisogno degli Stati membri e delle prospettive economiche per il periodo considerato, le percentuali di partecipazione iniziale al volume contingentale possono essere così fissate:

Benelux	0,18
Danimarca	0,22
Germania	99,03
Grecia	0,07
Francia	0,07
Irlanda	0,24
Italia	0,07
Regno Unito	0,12

considerando che è opportuno seguire l'evoluzione delle importazioni di tali prodotti nella Comunità e quindi sorvegliare dette importazioni;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° luglio 1981 e fino al 30 giugno 1982 il rum, l'arack ed il tafia, della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari dei paesi e territori di cui all'articolo 1 della decisione 80/1186/CEE, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 83 011 ettolitri di alcole puro.

2. Le norme di origine applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelle definite nell'allegato II della decisione 80/1186/CEE.

[1] GU n. L 361 del 31. 12. 1980, pag. 1.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è suddiviso come segue tra gli Stati membri :

	(in ettolitri di alcole puro)
Benelux	150
Danimarca	180
Germania	82 201
Grecia	60
Francia	60
Irlanda	200
Italia	60
Regno Unito	100

Articolo 3

1. Gli Stati membri amministrano le aliquote loro attribuite in base alle proprie disposizioni in materia.

2. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione originari dei detti paesi e territori, presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in consumo.

Articolo 4

1. Conformemente all'articolo 6 dell'allegato IX della decisione 80/1186/CEE, le importazioni dei prodotti in questione originari di detti paesi e territori sono soggette a sorveglianza comunitaria.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, i prospetti relativi alle importazioni di detti prodotti effettivamente imputate alle loro aliquote nel mese precedente. A questo scopo vengono presi in considerazione soltanto i prodotti presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in consumo e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle norme enunciate nell'articolo 1, paragrafo 2.

3. La Commissione informa regolarmente gli Stati membri del grado di esaurimento del volume del contingente.

4. Ove sia necessario, consultazioni possono avere luogo a richiesta di uno Stato membro, oppure su iniziativa della Commissione.

Articolo 5

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta le opportune misure in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. M. V. van AARDENNE